

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-518 del 03/02/2023
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale AZ. AGR. IL SOLE DI FABBRI GUIDO con sede legale in Comune di Santa Sofia, Via Calci Camposonardo n. 25. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento a servizio della produzione di prodotti agricoli biologici sito in Comune di Santa Sofia, Via Calci Camposonardo
Proposta	n. PDET-AMB-2023-533 del 03/02/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno tre FEBBRAIO 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale AZ. AGR. IL SOLE DI FABBRI GUIDO con sede legale in Comune di Santa Sofia, Via Calci Camposonardo n. 25. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento a servizio della produzione di prodotti agricoli biologici sito in Comune di Santa Sofia, Via Calci Camposonardo.

LA DIRIGENTE

Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015";
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015";
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 "Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.";
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL 2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- L. 26 Ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda, presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Santa Sofia in data 06/12/2022, acquisita al Prot. Com.le 15240 e da Arpae al PG/2022/201544, dall'**Impresa Individuale AZ. AGR. IL SOLE DI FABBRI GUIDO** nella persona di delegato dal Titolare tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, avente sede legale in Comune di Santa Sofia, Via Calci Camposonardo n. 25, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento a servizio della produzione di prodotti agricoli biologici, sito in Comune di Santa Sofia, Via Calci Camposonardo, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Atteso che con nota Prot. Com.le 16061 del 28/12/2022, acquisita da Arpae al PG/2022/212572, il SUAP del Comune di Santa Sofia ha comunicato l'avvio del procedimento con contestuale richiesta integrazioni anche in merito all'impatto acustico;

Dato atto che in data 16/01/2023, la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 732 e da Arpae al PG/2023/8616;

Considerato che, in merito alla documentazione integrativa prodotta relativamente all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 931 del 19/01/2023, acquisita al PG/2023/9656, il Responsabile del Servizio Ambiente del Comune di Santa Sofia ha preso atto di quanto dichiarato dal Tecnico e dal Titolare, ovvero che trattasi di attività a bassa rumorosità rientrante nell'elenco di cui all'allegato B, n°37 del D.P.R. n.227/2011 ;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endoprocedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico acque reflue domestiche in acque superficiali: Atto Prot. Com.le 1398 del 30/01/2023, acquisito al PG/2023/16375, a firma del Responsabile del Servizio Edilizia Privata, Patrimonio, Ambiente del Comune di Santa Sofia;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente atto, sono riportate nell'**ALLEGATO A e Relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore dell'**Impresa Individuale AZ. AGR. IL SOLE DI FABBRI GUIDO**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Santa Sofia;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Santa Sofia ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** in favore dell'**Impresa Individuale AZ. AGR. IL SOLE DI FABBRI GUIDO** (P.IVA 03840630408) con sede legale in Comune di Santa Sofia, Via Calci Camposonardo n. 25, **per l'insediamento a servizio di attività di servizio della produzione di prodotti agricoli biologici**, sito Comune di Santa Sofia, Via Calci Camposonardo.
2. Il presente atto **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e Relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
3. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Santa Sofia e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Santa Sofia ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n.

241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Santa Sofia per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae ed al Comune di Santa Sofia per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
Tamara Mordenti

SCARICO ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN ACQUE SUPERFICIALI

PREMESSA

Vista la richiesta di "Autorizzazione unica ambientale" (A.U.A.), pervenuta al Comune di Santa Sofia il 06/12/2022 ed assunta al protocollo comunale n. 15240 intestata al titolare dell'Azienda Agricola IL SOLE di Fabbri Guido, con sede in Santa Sofia, Camposonardo-Calci, p.IVA 03840630408, per gli immobili destinati ad attività produzione di prodotti agricoli biologici, siti nel Comune di Santa Sofia, Camposonardo-Calci, identificati catastalmente al Foglio 14 mappale 307, comprendente:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali ;

Vista la richiesta di parere trasmessa ad Arpa territoriale in data 27/12/2022 prot.16034;

Visto il parere favorevole con prescrizioni dell'Agenzia Regionale per la prevenzione l'ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna - N.ro PG/2023/15899 del 30/01/2023;

Visto il D.Lgs. n.152/06 parte terza;

CARATTERISTICHE

Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	Camposonardo-Calci, Santa Sofia
Destinazione dell'insediamento	Azienda agricola
Potenzialità insediamento (in Abitanti Equivalenti)	Abitanti equivalenti totali n. 1
Recettore dello scarico	Fosso poderale
Tipologia di scarico	Acque reflue domestiche
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Degrassatore da 340 lt Fossa Imhoff da 6 A.E. Comparto di sedimentazione: 636 lt Comparto di digestione: 1.230 lt Filtro batterico anaerobico da 3,84 m3 Altezza massa filtrante: 1,29 m

PRESCRIZIONI:

1. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
2. La fossa Imhoff ed il pozzetto degrassatore dovranno essere svuotati con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale; con la stessa periodicità dovrà essere svuotato e lavato controcorrente il filtro batterico. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento, a disposizione degli organi di vigilanza, per un periodo non inferiore ad anni cinque.
3. La fossa Imhoff, il pozzetto degrassatore ed il filtro batterico devono essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno ed accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
4. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed ad Arpa di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

5. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione, secondo quanto previsto dal D.P.R. 59/2013.
6. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.

Il Comune si riserva di disporre in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno ed esterno di fognatura;
- la revoca della presente autorizzazione per violazione delle norme vigenti e delle prescrizioni fatte.

Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme Statali, Regionali e Comunali.

La presente autorizzazione viene rilasciata fatti salvi i diritti dei terzi.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.